

ALLEGATO 1	Ordinanza n. 128 del 20 ottobre 2025	Rev.00 – ott 2025
TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI AMMESSI E LIMITI MASSIMI DEL CONTRIBUTO FONDO 1-BIS		
TIPO DI INTERVENTO	CONTRIBUTO MASSIMO	
1. Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nel contributo senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.	50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari: 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari. Edifici composti da più di 8 unità immobiliari: 320.000 euro più 30.000 euro moltiplicati per il numero delle ulteriori unità immobiliari che compongono l'edificio.	
2.A. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, oppure con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Sono riconosciute anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.	Edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari: 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari. Edifici composti da più di 8 unità immobiliari: 160.000 euro più 15.000 euro moltiplicati per il numero delle ulteriori unità immobiliari che compongono l'edificio.	
2.B Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, oppure con impianti di microcogenerazione, a collettori solario, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai	30.000 euro	

sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Sono riconosciute anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.	
3. Interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica dell'edificio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Rientrano nel contributo anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.	96.000 euro per unità immobiliare